



473/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **78790** del registro di Segreteria,
proposto da **XX** , C.F. OMISSIS ,
nato a OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS, e residente in OMISSIS
(OMISSIS), OMISSIS ed elettivamente domiciliato in
Minturno (LT), via Appia n. 429, presso lo studio dell'Avv. Emilio
Polidoro (C.F. PLDMLE84L12D708J) che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce al presente atto e che indica per
le comunicazioni di rito l'utenza telefax 0771/901576 e
l'indirizzo pec: polidoroemilio@pec.it

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),
con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F.: NCLFLV62T42H501M -
pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), ed
elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale
Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Visto il decreto presidenziale del 23 febbraio 2023, n. 230 del 23 febbraio 2023 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi, nell'udienza pubblica del 16 ottobre 2024, l'Avv. Costanza Spampinato, in sostituzione dell'Avv. Emilio Polidoro, per la parte ricorrente. Nessuno è comparso per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi. In particolare, nel caso di specie, nella propria qualità di ex carabiniere, ha dedotto di avere maturato al 31/12/1995 16 anni e 2 mesi di servizio utili rivendicando, all'esito, l'applicazione del predetto articolo 54 D.P.R. 1092/1973.

2. L'INPS ritualmente costituitosi ha eccepito l'infondatezza della domanda rivendicando la natura eccezionale della disposizione di cui all'art. 54. del d.P.R. n. 1092/1973 da ritenersi del tutto incompatibile con il sistema di calcolo "per quote" di una pensione liquidata nel regime misto sulla base di oltre 20 anni di servizio. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità

della domanda per carenza della previa domanda amministrativa. In via subordinata ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere attesa l'intervenuta riliquidazione delle somme dovute sul trattamento pensionistico in godimento a far data dalla mensilità del settembre 2022 (punto IV della memoria e allegata relazione istruttoria). In ulteriore subordine ha richiamato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 16 ottobre 2024 l'Avv. Costanza Spampinato, non ha contestato la natura soddisfattoria del pagamento effettuato dall'Istituto resistente ed ha concluso per l'accoglimento della domanda con condanna alle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che il pagamento medesimo è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (l'INPS, difatti, ha riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente e messo in pagamento le somme dovute cfr. allegato n. 2 memoria difensiva INPS, non contestato dalla parte ricorrente).

Come noto le Sezioni riunite, con due pronunce successive, hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 è collegata al possesso di due requisiti:

1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20

anni;

2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio anche inferiore a 15 anni:

2.1. la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni;

2.2. la successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

2.3. Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: *“La “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Proprio il principio reso dalla richiamata pronuncia delle SS.RR. 12/2021 deve trovare applicazione al caso di specie in ragione dell'anzianità contributiva vantata dal ricorrente.

I già menzionati principi sono stati seguiti dalla giurisprudenza più recente (sez I app., 51 e 61 del 2021 e 108 del 2022; sez. II app. 39 e 68 del 2021; sez. III app. 56 e 70 del 2021; sez. Sic. 42/2022).

Anche l'INPS, fornendo indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici in godimento, si è adeguato ai nuovi principi ermeneutici con le circolari n. 107 e 199 del 2021. L'attività dell'INPS, asseverata da idonea documentazione versata in atti (cfr. doc. 2 memoria INPS, non contestato dalla parte ricorrente), è quindi pienamente soddisfattiva della situazione soggettiva attivata essendo stato riliquidato il trattamento pensionistico comprensivo degli arretrati dando corretta applicazione alle norme in vigore.

2. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

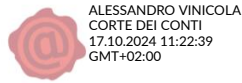
Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.